



Bruxelles, 30 marzo 2023
(OR. en)

7930/23

Fascicolo interistituzionale:
2023/0039(NLE)

SCH-EVAL 67
ENFOPOL 137
COMIX 153

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 28 marzo 2023

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 7241/23

Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della **Spagna**, dell'*acquis* di Schengen nel settore della **cooperazione di polizia**

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Spagna, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia, adottata dal Consiglio nella sessione del 28 marzo 2023.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Spagna, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel febbraio 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia per quanto riguarda la Spagna. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2023) 120 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) A livello strategico la Spagna ha istituito un sistema elaborato per garantire l'allineamento strategico e il coordinamento operativo tra le sue diverse autorità di contrasto. Sia la polizia nazionale che la Guardia Civil dispongono di una rete di esperti in materia di cooperazione internazionale di polizia per assistere e consigliare le unità di intelligence criminale a livello regionale sull'uso degli strumenti di cooperazione internazionale di polizia. La Spagna dispone di un sistema specifico relativo alla violenza di genere sostenuto da squadre dedicate a livello regionale.
- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che la Spagna deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 8-10, 12, 15 e 17.
- (4) Il 24 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2022/915 sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto¹. Le autorità spagnole sono invitate a tenere conto della suddetta raccomandazione nell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni di cui alla presente decisione.
- (5) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (6) Il regolamento (UE) 2022/922² del Consiglio si applica dal 1° ottobre 2022. A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, le attività di follow-up e di monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, sono svolte conformemente al medesimo regolamento.

¹ GU L 158 del 13.6.2022, pag. 53.

² Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

- (7) Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, la Spagna deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922, elaborare un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Spagna è invitata a

Strategia di valutazione dei rischi, analisi dei rischi e prodotti analitici analoghi

1. elaborare una strategia globale di valutazione dei rischi e delle minacce, che individui la necessità di rafforzare la cooperazione di polizia con altri Stati Schengen e paesi terzi, sulla base di criteri pertinenti e oggettivi;
2. garantire lo scambio di tutte le conoscenze strategiche e di tutti i prodotti analitici tra i propri servizi di contrasto e con altri Stati Schengen, in particolare per quanto riguarda la criminalità nelle regioni frontaliere e i gruppi criminali itineranti;

Etica

3. proseguire gli sforzi intesi a introdurre una legislazione per la protezione degli informatori;
4. istituire una funzione di affari interni a livello regionale e fornire una formazione continua pertinente ai funzionari delle autorità di contrasto a fini di prevenzione;
5. istituire un processo per permettere alle persone di denunciare anonimamente i comportamenti scorretti o la corruzione commessi dai funzionari delle autorità di contrasto;

Accordi bilaterali

6. adeguare le sue dichiarazioni alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen per eliminare le limitazioni all'inseguimento oltre frontiera da parte della polizia francese e portoghese sul territorio spagnolo e/o riavviare i negoziati per modificare i suoi accordi bilaterali con Portogallo e Francia al fine di ampliare le possibilità di inseguimento oltre frontiera in modo che tali inseguimenti rispondano alle esigenze delle sue forze di polizia e diventino uno strumento efficace per combattere la criminalità transfrontaliera nello spazio Schengen;
7. attuare la decisione 2003/170/GAI del Consiglio per meglio rappresentare gli interessi della Spagna e degli altri Stati membri;

Punto di contatto unico

8. sviluppare ulteriormente il punto di contatto unico spagnolo integrando i diversi canali internazionali in un'unica unità;

Sistema automatico di gestione dei fascicoli

9. istituire un sistema elettronico di gestione dei fascicoli per il punto di contatto unico spagnolo e i centri di cooperazione di polizia e doganale, che garantirà l'automazione del trattamento delle informazioni, il controllo dei termini di risposta e il monitoraggio degli arretrati, integrando tutti i canali di scambio internazionale di informazioni. Gli ufficiali di collegamento spagnoli devono avere accesso a tale sistema;

Gestione delle informazioni e banche dati

10. sviluppare un'unica funzionalità di ricerca accelerando l'attuale progetto della polizia nazionale e migliorando l'attuale sistema della Guardia Civil, con pieno accesso alle banche dati nazionali e internazionali, con azioni chiare da intraprendere e con funzioni di avvertimento, sia per i computer da tavolo che per i dispositivi mobili. Fornire questa funzionalità agli ufficiali di collegamento spagnoli all'estero;

11. elaborare orientamenti scritti (elencando ad esempio esempi pratici) per quanto riguarda la scelta degli strumenti di cooperazione internazionale di polizia e dei canali di comunicazione;
12. estendere l'accesso diretto all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol alle unità investigative delle autorità competenti nonché ai centri di cooperazione di polizia e doganale confinanti con il Portogallo, sfruttando appieno le capacità di tale strumento, e garantire il monitoraggio 24/7 dei messaggi in arrivo;
13. concedere l'accesso alla ricerca nel sistema di informazione Europol e nel motore di ricerca di Europol QUEST ("Querying Europol Systems") alle unità investigative, impartendo la corrispondente formazione agli utenti finali, e migliorare il caricatore automatizzato di dati che alimenta il sistema di informazione Europol, in modo da includere informazioni sulle indagini in corso;
14. migliorare lo scambio di informazioni con le autorità di polizia degli altri Stati Schengen sulla base dell'attuazione nazionale della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite in tale strumento;
15. stabilire le procedure nazionali per garantire l'accesso legittimo al sistema di informazione visti (VIS), comprese le ricerche con dati biometrici, a fini di contrasto, in linea con la decisione 2008/633/GAI del Consiglio;

Radiotelecomunicazioni

16. garantire, in partenariato con Francia e Portogallo, l'interoperabilità degli strumenti transfrontalieri di radiotelecomunicazione conformemente all'articolo 44 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen;

Risorse umane e formazione

17. fornire a tutto il personale competente una formazione continua obbligatoria più approfondita sull'uso delle banche dati e degli strumenti di cooperazione internazionale di polizia (quali il VIS a fini di contrasto e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio), adattata alle diverse mansioni. È opportuno dare la priorità ai membri del personale del punto di contatto unico;
18. aumentare il numero di corsi di formazione in lingue straniere e facilitare l'accesso a tale formazione a livello regionale;

Cooperazione transfrontaliera di polizia

19. esaminare tutte le richieste di sorveglianza transfrontaliera presentate nonostante il precedente rifiuto di una richiesta nello stesso caso.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente